ORDINES
Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee

ISSN 2421-0730
NUMERO 2 – DICEMBRE 2022

EDOARDO BUFFAGNI

La questione dell'*hate speech*: profili del più recente dibattito

A. DI ROSA, *Hate speech e discriminazione. Un'analisi performativa tra diritti umani e teorie della libertà*, Mucchi Editore, Modena, 2020, pp. 1-237

ORDINES
Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee

2/2022

EDOARDO BUFFAGNI*

La questione dell'*hate speech*: profili del più recente dibattito

A. DI ROSA, *Hate speech e discriminazione. Un'analisi performativa tra diritti umani e teorie della libertà*, Mucchi Editore, Modena, 2020, pp. 1-237

Attraverso un'analisi profonda e accurata, il volume indaga il significato dell'espressione *hate speech* nell'epoca dell'utilizzo, sempre più insistente e pervasivo, di parole discriminatorie e non inclusive, quando non palesemente violente e aggressive. In particolare, il tema viene affrontato, sul piano dell'approccio metodologico, proponendo una lettura integrata del diritto internazionale dei diritti umani e delle categorie gius-filosofiche e filosofico-politiche ad esso sottese.

Nell'opera si illustrano diverse letture dell'*hate speech*, a partire da teorie della libertà e della performatività, operando puntuali riflessioni in merito alla filosofia del linguaggio e agli effetti dello stesso nella creazione della realtà e non solo come modalità di espressione della realtà stessa, mettendo a fuoco la forza creatrice e modificatrice della realtà insita nel linguaggio (cfr. 115-116).

Pur in presenza di oggettive difficoltà nel pervenire ad una definizione universale del fenomeno mediante l'analisi del diritto internazionale dei diritti umani, con la necessità di rimandare ai singoli ordinamenti, anche sovranazionali, per l'individuazione di ciò che rientra nel discorso d'odio da un punto di vista normativo, Di Rosa segnala, tuttavia, come elemento comune, l'importanza del *principio di non-discriminazione* nella costruzione della definizione di *hate speech*: se esso è un fenomeno che attiene al diritto anti-discriminatorio, è necessario includere nella sua definizione tutte le categorie previste dalla definizione di discriminazione secondo la sua evoluzione nel diritto internazionale dei diritti umani e, quindi, i gruppi vulnerabili individuati sulla base del genere, dell'orientamento sessuale, della religione, della disabilità, dell'appartenenza a una minoranza, ecc. (67-68).

Pur in presenza delle premesse appena effettuate, non è estranea al ragionamento del giurista neppure la consapevolezza della rilevanza dell'intervento delle fonti normative, sia di *soft law* sia di *hard law*, in chiave definitoria del fenomeno. Infatti, il richiamo alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 (UDHR), al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici del 1966, alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e il

* Dottore in Giurisprudenza, Università di Modena e Reggio Emilia - Unimore.

Protocollo Addizionale del 2012, nonché ad altri rilevanti documenti, quali la Raccomandazione Generale n. 15 dell'European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) del 2015, esprime chiaramente tale concetto (25-58). Di Rosa mette in evidenza, in chiave critica, come, dalle fonti normative, il discorso d'odio assuma le vesti di abuso della libertà di espressione, lesivo dei diritti e delle libertà dei singoli e dei gruppi, nonché riconducibile ad una attività discriminatoria.

Il fenomeno, i cui confini variano a seconda della chiave definitoria utilizzata nell'intervento normativo preso in considerazione, viene, talvolta, identificato nel comportamento atto a fomentare, promuovere o incoraggiare, sotto qualsiasi forma, denigrazione, odio, diffamazione di una persona o di un gruppo, nonché a sottoporre la vittima a una serie di situazioni pregiudizievoli, quali minacce o soprusi, sulla base dei c.d. *prohibited grounds* o di altre caratteristiche o stato personale (p. 58) e, talaltra, nella condotta di istigazione pubblica alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o di un suo membro, definito sulla base di alcuni dei *prohibited grounds* (63).

Per comprendere appieno la rilevanza del discorso d'odio e la sua portata lesiva delle libertà individuali o dei gruppi che ne sono il bersaglio, l'autore suggerisce di riprendere l'analisi degli effetti degli atti linguistici, formulata da J.L. Austin e applicata, in dottrina, alla tematica dell'*hate speech* per superare l'annoso dibattito tra discorso e azione nonché quello sulla effettiva capacità lesiva e modificativa del reale del discorso d'odio stesso.

Austin, in particolare, distingueva tra "enunciati constatativi", mediante i quali si afferma qualcosa, ed "enunciati performativi", attraverso i quali si compie anche una azione (J.L. Austin, *How to do things with* words. *The William James lectures delivered at Harvard University in 1955*, Clarendon Press, Oxford, 1962, p. 60). A livello più generale, il filosofo del linguaggio individua una tripartizione degli atti linguistici: "locutori", che si compiono pronunciando suoni cui sono assegnati certi significati; "illocutori", che, oltre al significato, presentano una certa forza, dipendente dall'intenzione dell'enunciante di compiere quell'atto per produrre un determinato risultato; "perlocutori", strettamente collegati agli atti illocutori e relativi alle conseguenze materiali, intenzionalmente volute e perseguite dall'agente, di questi (cfr. J.L. Austin, *How to do things with* words. *The William James lectures delivered at Harvard University in* 1955, cit., 144-147).

L'*hate speech* può essere letto in tale ottica come atto linguistico che contribuisce alla creazione (o, in questo caso, alla distruzione e

all'offesa/danneggiamento) della realtà e, quindi, come esempio di un *uso performativo del linguaggio*, capace di modificare e creare effetti sul piano materiale (cfr. 133).

La strada più corretta da seguire, per Di Rosa, sembra pertanto essere quella di una definizione ampia di *hate speech* che comprenda il fenomeno non come mero "incitamento" ma, anche in ragione dell'efficacia performativa/perlocutoria/illocutoria del linguaggio sul reale, come ogni espressione che contenga al suo interno un *bias*, un pregiudizio discriminatorio e, perciò, potenzialmente idonea ad attuare una discriminazione.

Uno dei meriti dell'opera di Di Rosa è quello di leggere con attenzione la realtà del mondo attuale, prendendo sul serio l'attuazione dei diritti umani. È quanto emerge anche dalle conclusioni del libro nelle quali si chiarisce che il concetto di odio deve necessariamente trovare ancoraggio nella definizione della discriminazione (207). Di Rosa analizza con attenzione il concetto di diritto anti-discriminatorio, che può essere pienamente ed efficacemente riempito di significato, solo osservandolo attraverso un modello neo-repubblicano di libertà, di libertà di espressione e di *hate speech*. Infatti, solo in tal modo si potrà cogliere come la subordinazione illocutoria delle vittime del fenomeno sia un risultato della discriminazione strutturale, trattata come strumento che rinvigorisce le relazioni strutturali di dominazione. Sono, dunque, da incentivare misure di prevenzione ed educazione ai diritti umani, come il *counterspeech* e la diffusione di messaggi positivi, al fine di rendere possibile il reale esercizio dei diritti umani da parte di tutti. L'autore si sofferma anche sulle possibili sanzioni che possono essere irrogate a chi effettua discorsi d'odio, soprattutto online. Dal volume emerge la necessità di ripensare tali misure, acquisendo la consapevolezza della scarsa efficacia della sanzione giuridica tradizionale, ossia quella penale, nonché del sempre maggiore potere di intervento di soggetti privati nell'ambito dei dibattiti pubblici online. Potrebbe essere utile, nella prospettiva dell'autore, rendere obbligatoria la rimozione, da parte dei gestori delle piattaforme di comunicazione online e dei social network, dei contenuti odiosi che violino *community standards* in materia di *hate speech,* al fine di non inquinare il dibattito pubblico e dare piena attuazione alla tutela dei diritti umani (207-210).